

SENATO DELLA REPUBBLICA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1958

(81^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

I N D I C E

Disegni di legge:

« Assistenza medico-sanitaria per infermità diverse da quelle di guerra agli invalidi di guerra incollocabili ed ai familiari a carico » (2477) (D'iniziativa del deputato Villa) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE, relatore Pag. 1305

« Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti » (2496) (D'iniziativa del deputato Riva) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore 1309

« Modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente i requisiti di ammissione nei ruoli della carriera direttiva dei servizi antincendi ed il collocamento a riposo del personale statale dei servizi antincendi » (2497) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1306, 1307

MOLINARI, relatore 1306

La seduta è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Agostino, Angelini Nicola, Baracco, Battaglia, Condorelli, Elia, Fedeli, Gramigna, Locatelli, Lubelli, Menotti, Molinari, Molinelli, Piechele, Piegari, Raffener, Terracini, Tupini e Turchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Schiavone è sostituito dal senatore Sanmartino.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Franza.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Bisori.

LOCATELLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge d'iniziativa del deputato Villa: « Assistenza medico-sanitaria per infermità diverse da quelle di guerra agli invalidi di guerra incollocabili ed ai familiari a carico » (2477) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Villa: « Assistenza medico-sanitaria per infermità diverse da quelle di guerra agli invalidi di guerra incollocabili ed ai familiari a carico », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che sul disegno in esame la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« Si osserva che nel disegno di legge non è precisato l'onere che esso comporta. Comunque la copertura indicata nell'articolo 5 non è valida, essendo il capitolo 626 del bilancio del Ministero del tesoro nell'elenco di quelli concernenti spese obbligatorie.

Pertanto si esprime parere contrario al provvedimento ».

Poichè risulta dagli atti parlamentari che la attuale formulazione dell'articolo 5 concernente la copertura finanziaria è stata suggerita dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, ritengo che le obiezioni espresse nel parere di cui ho dato testè lettura potrebbero essere superate.

Metto in votazione le conclusioni della Commissione finanze e tesoro, contrarie all'approvazione del disegno di legge.

(Non sono approvate).

Pertanto, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 31 del regolamento, non essendovi concordanza fra la posizione assunta dalla nostra Commissione e il parere negativo espresso dalla Commissione finanze e tesoro, il disegno di legge è rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente i requisiti di ammissione nei ruoli della carriera direttiva dei servizi antincendi ed il collocamento a riposo del personale statale dei servizi antincendi » (2497) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente i requisiti di ammissione nei ruoli della carriera direttiva dei servizi antincendi ed il collocamento a riposo del personale statale dei servizi antincendi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MOLINARI, *relatore*. Onorevoli colleghi, la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, che ha fissato

gli organici dei servizi antincendi prevedeva per il personale tecnico direttivo una forza complessiva di n. 190 unità così distinte:

a) n. 150 ufficiali permanenti del ruolo tecnico di gruppo A;

b) n. 49 ufficiali coadiutori del ruolo transitorio di gruppo B.

L'attuale ruolo tecnico della carriera direttiva comprende n. 79 ufficiali e raggiungerà il n. 190 e cioè l'organico completo.

Con decreto legislativo 20 ottobre 1947, n. 1254, il Ministero dell'interno è stato autorizzato a richiamare in servizio continuativo, oltre l'organico, 100 ufficiali volontari.

Tale provvedimento comporta che dal 1947 è stata riconosciuta la necessità che l'organico sia adeguato all'ampliata sfera dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione ai nuovi compiti tecnici, allo sviluppo industriale del Paese e al conseguente svilupparsi dei servizi di prevenzione. (92 Corpi, 600 distaccamenti, uffici tecnici centrali, scuole centrali antincendi, corsi allievi ufficiali, sottufficiali e specialisti che debbono provvedere annualmente alla preparazione tecnico-professionale di circa 2.000 allievi vigili del fuoco di leva).

In considerazione delle sempre maggiori incombenze si è dovuto registrare in questi ultimi anni il doloroso fenomeno della persistente diserzione dai concorsi banditi per l'ingresso nella carriera direttiva tanto che nei concorsi del 1954 e 1955 sono state presentate complessivamente 12 domande su 87 posti disponibili.

Da rilevare inoltre che degli 8 vincitori del concorso del 1955 due hanno rinunciato per passare ad altra Amministrazione.

Attualmente prestano servizio 132 unità nella carriera direttiva e 11 in quella di concetto.

Rimangono scoperti n. 47 posti nè si prevede che essi possano essere coperti in seguito a regolare concorso data la persistente diserzione dei candidati.

La grave situazione creatasi per la mancata ammissione di elementi giovani è aggravata dai limiti di età sanciti dalla legge per il collocamento a riposo degli ufficiali, che incide sui già esigui quadri direttivi e, con il naturale pro-

gressivo impoverimento quantitativo e qualitativo, rischia di costituire per l'Amministrazione un grave pregiudizio che compromette la stessa efficienza dei quadri.

È indispensabile, quindi, ricercare le cause che hanno finora indotto i giovani laureati a disertare i concorsi e possibilmente eliminarle. Tali ragioni sembra siano:

a) tale carriera, che pur presenta rischi e pericoli di gran lunga superiori a quelli di ogni altra carriera tecnica delle Amministrazioni dello Stato, non assicura quel minimo di sviluppo a cui pervengono normalmente gli ingegneri in tutte le altre carriere tecniche delle Amministrazioni dello Stato. Le possibilità di carriera, il cui sviluppo in atto è rappresentato da 27 posti con qualifica corrispondente a quella di consigliere di prima classe, 14 con qualifica corrispondente a quella di direttore di sezione, 10 con qualifica corrispondente a quella di direttore di divisione e 1 con qualifica corrispondente a quella di ispettore generale, sono di gran lunga minori di ogni altro ruolo, e sono ora divenute del tutto anacronistiche dopo che quasi tutte le Amministrazioni hanno provveduto al riordinamento ed al miglioramento delle carriere;

b) l'articolo 9 della legge n. 1570 richiede dei requisiti per la partecipazione ai concorsi che non sono davvero incoraggianti per i giovani desiderosi di una immediata sistemazione, categoria questa che dà il maggior contingente di concorrenti in tutti i pubblici concorsi.

Infatti, è richiesto che il concorrente non abbia superato il 28° anno di età, che sia in possesso della qualifica di ufficiale delle Forze armate e che abbia per un anno esercitato la libera professione. Così stando le cose soltanto chi si laurea in ingegneria al 24° anno di età può concorrere.

Il collocamento a riposo del personale della carriera direttiva, con limiti di età più bassi che per i dipendenti delle altre Amministrazioni, avviene a 65 anni.

Mentre per l'adeguamento dell'organico è in corso apposito provvedimento, si rende indispensabile, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e per assicurare la funzionalità dei

servizi, modificare le norme per la partecipazione ai concorsi relativi alla ammissione nei ruoli della carriera direttiva dei servizi antincendi. A ciò si provvede con il presente disegno di legge, per il quale detti concorsi non hanno più luogo per titoli ed esami, ma soltanto per esami, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Viene, altresì, elevato il limite di età da 28 a 30 anni senza il requisito dell'esercizio professionale.

La durata del corso di applicazione tecnico-professionale, previsto dall'articolo 9 della legge n. 1570, è stata portata da 4 a 6 mesi.

Allo scopo di assicurare il funzionamento dei servizi, l'articolo 2 del disegno in esame prevede l'aumento di un anno, per ciascuna qualifica, dei limiti di età stabiliti dall'articolo 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

Tale disposizione è estesa per ragioni di uniformità di trattamento al personale della carriera di concetto del ruolo ad esaurimento che esercita le funzioni di ufficiale permanente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

L'articolo 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 è sostituito dal seguente:

« L'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi antincendi avviene mediante pubblico concorso per esami.

Gli aspiranti a posti di ispettore in prova, oltre a possedere i requisiti generali di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in ingegneria conseguita in una Università italiana;

2) età che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, non deve essere superiore agli anni 30, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni; tale limite non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35;

3) avere assolto agli obblighi di leva;

4) statura non inferiore a metri 1,65;

5) piena incondizionata idoneità fisica.

All'accertamento della idoneità fisica procede, prima degli esami scritti, una Commissione medica, composta dall'ispettore sanitario dei servizi antincendi, presidente, e da due medici da nominarsi dal Ministro.

Il giudizio della Commissione medica è definitivo.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro, ispettori in prova e comandati a frequentare, presso le Scuole centrali antincendi, un corso a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguono la nomina ad ispettore e sono iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso.

Coloro i quali non sono dichiarati idonei sono ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora riconosciuti non idonei, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento goduto durante il corso.

Il giudizio sulle prove di fine corso è devoluto ad una commissione presieduta da un prefetto di 1ª classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle Scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.

Un funzionario amministrativo della carriera direttiva, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con qualifica di consigliere di I o II classe, esercita le funzioni di segretario ».

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è sostituito dal seguente:

« Il personale della carriera direttiva dei servizi antincendi cessa dal servizio ed è collocato a riposo di ufficio quando abbia raggiunto i seguenti limiti di età:

Comandante delle scuole	anni 65
Ispettore capo	» 63
Ispettore superiore	» 61
Primo ispettore	» 57
Ispettore	» 54

Il personale della carriera di concetto del ruolo ad esaurimento dei servizi antincendi che, al 30 giugno 1956, rivestiva la qualifica di ufficiale, cessa dal servizio ed è collocato a riposo quando abbia raggiunto i seguenti limiti di età:

Primo coadiutore	anni 57
Coadiutore	» 54

Per il trattamento di quiescenza, ordinario o privilegiato, valgono le norme in vigore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

La liquidazione della pensione è effettuata in base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 e nella legge 11 luglio 1956, numero 734 ».

(È approvato).

Art. 3.

Gli ispettori della carriera direttiva del personale tecnico del servizio antincendi, nominati tali dopo aver superato il corso teorico-pratico di addestramento professionale previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, quale risulta sostituito dall'articolo 1 della presente legge, possono, a domanda, conseguire la nomina a sottotenente di complemento dell'Esercito.

Il provvedimento è adottato su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno.

Gli interessati non prestano servizio di prima nomina.

(È approvato).

Art. 4.

Gli ufficiali volontari in possesso di laurea, in servizio continuativo da almeno sei mesi, ritenuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione, sono inquadrati, con decreto del Ministro dell'interno, nella qualifica di ispettori del ruolo tecnico antincendi della carriera direttiva.

Gli ufficiali volontari, in possesso del diploma di scuola media di secondo grado, in servizio continuativo da almeno sei mesi, ritenuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione, sono inquadrati in soprannumero, con decreto del Ministro dell'interno, nella qualifica di coadiutori se primi ufficiali e di coadiutori aggiunti se secondi ufficiali nel ruolo ad esaurimento antincendi della carriera di concetto.

Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale di cui al presente articolo può riscattare il servizio prestato quale ufficiale volontario in servizio continuativo con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Riva: « Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti » (2496) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Riva: « Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti », già approvato dalla Camera di deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, sul quale svolgerò io stesso una breve relazione.

L'articolo 38 della Costituzione vuole assicurati agli inabili e ai minorenni l'educazione, l'avviamento professionale, l'assistenza sociale e comunque i mezzi necessari per vivere.

In omaggio a tali disposizioni occorre promuovere le condizioni che rendono effettivo questo diritto, specialmente a favore di una categoria di minorati, quale appunto quella dei sordomuti.

In moltissimi Paesi la norma è già stata adottata e ciò in considerazione del fatto che il pubblico, nonostante i tentativi fatti di una larga pubblicità, si rende difficilmente conto della possibilità di recupero del minorato e diffida di quella di effettivo rendimento sul lavoro del minorato stesso.

Inoltre, dati ottenuti da indagini statistiche, economiche e psicotecniche consigliano come migliore impiego di pubblico denaro in favore degli invalidi, quello di dare una possibilità di lavoro anche a questi.

A queste considerazioni ovvie se ne aggiunge una terza e cioè: essendo stato provato che il sordomuto, una volta istruito e riadattato professionalmente, facilmente intristisce e si isola dal resto del mondo che lo circonda se non può trovare un lavoro nel quale egli possa esprimere nel migliore dei modi se stesso, risulta opportuno che questa lacuna venga superata.

In Italia è stato istituito fin dal 1942, e riorganizzato con legge del 21 agosto 1950, n. 698, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

L'Ente si è preoccupato di far sorgere istituzioni professionali e di garantire agli adulti un lavoro duraturo, agli invalidi e ai poveri un assegno alimentare ed infine a tutti una assistenza sociale attiva e specializzata.

Per di più, negli istituti professionali dello Ente si insegnano le seguenti professioni: fotoincisione, fotografia, composizione a mano, linotipia, stampa, legatoria di libri, odontotecnica, meccanica, falegnameria, confezione di modelli; per i meno dotati, mestieri non qualificati di bracciante e fattorino addetto ai lavori pesanti.

Sarebbe però opera perfettamente inutile specializzare i sordomuti, se poi questi non trovassero la possibilità di occupazione.

Di qui la ragione della presente legge, che per intuitivi ed evidenti motivi merita di essere pienamente approvata, così come vi propone il relatore.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome e fatta eccezione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, gli Enti pubblici, comprese le Aziende di Stato e municipalizzate, nonchè le aziende private, sono obbligati ad assumere, senza concorso, personale sordomuto nella carriera del personale ausiliario, nel limite non superiore all'1 per cento dei posti di organico:

a) della medesima carriera del personale ausiliario per le Amministrazioni dello Stato;

b) di tutto il personale per gli altri Enti Amministrazioni ed aziende.

(È approvato).

Art. 2.

Le Amministrazioni e le Aziende di cui all'articolo precedente sono tenute ad assumere senza concorso, per le mansioni salariali, personale sordomuto nel limite del 3 per cento del contingente.

(È approvato).

Art. 3.

L'obbligo di cui agli articoli 1 e 2 è limitato alle Amministrazioni ed alle aziende che occupino oltre 300 dipendenti.

(È approvato).

Art. 4.

Le frazioni percentuali di cui agli articoli precedenti superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

(È approvato).

Art. 5.

Per i sordomuti, che debbono essere assunti in virtù degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, i limiti di età per l'ammissione all'impiego sono protratti fino al compimento del 45° anno.

(È approvato).

Art. 6.

L'idoneità specifica all'esercizio delle mansioni nel sordomuto, che aspira ad essere assunto in qualità di impiegato o salariato in esecuzione della presente legge, è accordata dal medico fiscale dell'Amministrazione interessata, con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Il cittadino sordomuto, che ha conseguito una qualificazione professionale presso gli Istituti professionali dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, è considerato idoneo all'esercizio dell'attività salariale per la quale è qualificato.

La Commissione per gli esami di qualificazione di cui sopra è nominata, per ogni corso di qualificazione o specializzazione professionale indetto dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è così composta:

a) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dove ha sede l'Istituto professionale Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, che la presiede;

b) dal direttore dei corsi professionali dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

c) da un rappresentante dei lavoratori nominato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

d) dal medico provinciale;

e) da un medico specialista in otorinolaringologia nominato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)81^a SEDUTA (5 marzo 1958)

f) da due esperti nelle materie professionali oggetto di esami, nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 7.

Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere nelle Amministrazioni di cui all'articolo 1, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato, salvo la dichiarazione di idoneità di cui al primo capoverso dell'articolo precedente.

Nello svolgimento degli esami orali per la interrogazione del candidato sordomuto la

Commissione degli esami è tenuta ad avvalersi di un esperto autorizzato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina ore 11,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.